

DECRETO SEMPLIFICAZIONI E FLUSSI DI INGRESSO

aggiornamento al 5.07.2022

Normativa di riferimento

- [D.L. n° 73 del 21.06.2022 – artt. 42-45](#)
- [Circolare del Ministero dell'Interno del 23.06.2022](#)
- [Comunicato dell'Ispettorato del Lavoro del 23.06.2022](#)
- [Circolare del Ministero dell'Interno del 24.06.2022](#)
- [Circolare dell'Ispettorato del Lavoro n° 3 del 5.07.2022 \(allegato 1 – allegato 2\)](#)

Introduzione

Il Decreto Legge 73/2022 (cd decreto semplificazioni) ha introdotto novità significative a proposito delle le procedure di rilascio delle autorizzazioni all'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, rivolte ai cittadini stranieri residenti all'estero. Come è noto, uno degli ostacoli che disincentivano i datori di lavoro dalla presentazione delle domande è rappresentato proprio dai tempi con i quali vengano esaminate le pratiche dagli Sportelli Unici per l'Immigrazione delle Prefetture: dopo lunghi e farraginosi adempimenti burocratici, molte volte il lavoratore riesce a fare ingresso in Italia quando le esigenze di impiego sono ormai superate.

La semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro (art. 42 DL 73/2022)

Il decreto per sopperire a tale problema ha stabilito quanto segue.

- Per le domande presentate in relazione al decreto flussi 2021 (diventato operativo nel 2022), il nulla-osta al lavoro subordinato è rilasciato nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del DL (22.06.2022) - salvo i termini più brevi previsti per i lavoratori stagionali - anche se in tale termine non sono state verificate le condizioni ostative al rilascio, comprese quelle riconducibili al datore di lavoro. Il rilascio del nulla-osta non è più subordinato al parere preventivo dell'Ispettorato Territoriale del lavoro.
- Un ulteriore elemento di riduzione dei termini del procedimento è rappresentato dal fatto che il visto di ingresso in Italia debba essere rilasciato entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda di rilascio alla rappresentanza diplomatica. Su questo aspetto, sono da evidenziare le gravi difficoltà nelle quali operano molte Ambasciate italiane che non sempre riescono a evadere le istanze in tempi accettabili.
- Il nulla-osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico Immigrazione consente lo svolgimento dell'attività di lavoro in Italia.
- Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso; in questo caso, la norma non prevede alcuna forma di tutela del lavoratore straniero rispetto alla possibilità di continuare a soggiornare regolarmente in Italia per motivi di lavoro.
- I termini delle procedure sopra rappresentate, verranno applicati anche alle domande di nulla-osta presentate nell'ambito del decreto flussi 2022, attualmente in via di definizione.

Il Decreto flussi per chi è già presente in Italia (artt. 42 e 43 DL 73/2022)

Per la prima volta, viene previsto che le nuove procedure si applichino anche ai cittadini stranieri per i quali nell'ambito del Decreto flussi 2021, è stata presentata la domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato, che risultino presenti in Italia alla data del 1° maggio 2022. I cittadini stranieri interessati, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;
- aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici (art. 42 co. 7 DL 73/2022).

In questi casi, il datore di lavoro, dopo il rilascio del nulla osta, può instaurare il rapporto di lavoro senza la necessità dell'accertamento delle condizioni predette. In caso di successivo accertamento negativo, consegue la revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, qualora in corso di validità, nonché la risoluzione di diritto del contratto di lavoro.

Sono esclusi i cittadini stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione ovvero che siano stati segnalati Schengen ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato condannati per alcune tipologie di reato ovvero che sono considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi Schengen (art. 43 DL 73/2022).

Dalla data di entrata in vigore del DL 73/2022 e fino alla conclusione dei procedimenti relativi al rilascio del permesso di soggiorno, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore, relativi all'ingresso e al soggiorno illegale nel territorio nazionale, con l'esclusione di gravi illeciti. La sospensione cessa in caso di diniego o revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, ovvero nel caso in cui entro novanta giorni dalla data di entrata del DL 73/2022 (22.06.2022) non sia stato rilasciato il nulla osta. Nel periodo di sospensione, il cittadino straniero non può essere espulso, tranne in casi particolari. Il rilascio del permesso di soggiorno determina per il cittadino straniero l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi legati all'ingresso e al soggiorno illegale nel territorio nazionale (art. 43 DL 73/2022).

Verifica dell'applicazione del CCNL e della congruità delle richieste - rilascio delle asseverazioni (art. 44 DL 73/2022)

Suscita non poche perplessità la norma del DL 73/2022 che prevede che per le domande di nulla-osta rientranti nei decreti flussi relativi alle annualità 2021 e 2022, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate dallo stesso datore di lavoro per il medesimo periodo sia demandata, in via esclusiva, ai consulenti del lavoro e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Le verifiche di congruità terranno conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti e del tipo di attività svolta dall'impresa, della capacità economica e delle esigenze dell'impresa, nonché degli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente.

In caso di esito positivo delle verifiche sopra riportate è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro dovrà produrre unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. L'asseverazione non è richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, di sopra detti requisiti.

L'asseverazione non è dovuta per le istanze che rientrano nel decreto flussi 2021, per le quali siano già state effettuate le verifiche da parte dell'ITL.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, potrà effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure predette.

L'Ispettorato nazionale del Lavoro ha emanato la [circolare n° 3/2022 del 5 luglio 2022](#) con la quale sono state diramate le indicazioni operative a cui i consulenti e le organizzazioni dei datori di lavoro sono chiamate ad attenersi.

Le disposizioni del Ministero dell'Interno

Con le circolari del 23 e 24 giugno 2022, il Ministero dell'Interno ha adottato le prime disposizioni operative relativamente alle modalità di rilascio del Nulla-Osta.

Pratiche con il parere della Questura

Per la pratiche con parere positivo già emesso dalla Questura, lo Sportello Unico Immigrazione dovrà procedere con assoluta immediatezza all'emissione del nulla osta e al rilascio a vista dello stesso.

Pratiche senza il parere della Questura

La nuova normativa consente l'emissione del nulla-osta anche nel caso in cui, alla scadenza del termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 73/2022, la Questura non abbia emesso il proprio parere. In questi casi, a partire dal 22 luglio 2022, lo Sportello Unico Immigrazione dovrà rilasciare immediatamente il nulla-osta. Se nel corso dei 30 giorni predetti dovesse intervenire il parere positivo della Questura, lo Sportello Unico Immigrazione dovrà procedere immediatamente al rilascio del nulla-osta. Il sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi dopo il rilascio del nulla-osta, comporta la revoca dello stesso.

Adempimenti del datore di lavoro

Dopo aver acquisito il nulla-osta, il datore di lavoro dovrà consegnarne una copia al lavoratore e provvedere all'invio della comunicazione obbligatoria all'INPS, mentre il lavoratore dovrà attivarsi ai fini del rilascio del codice fiscale provvisorio presso l'Agenzia delle Entrate.

Convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno

A seguito del rilascio del nulla-osta e del visto, lo Sportello Unico Immigrazione convoca il datore di lavoro e il lavoratore per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Tali disposizioni si applicano anche ai cittadini stranieri presenti in Italia che possono comprovare la loro presenza sul territorio nazionale alla data del 1

maggio 2022. Lo Sportello Unico Immigrazione all'atto della convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, dovrà invitare il cittadino straniero a produrre la documentazione attestante la sussistenza la presenza in Italia a tale data. L'accertamento negativo della stessa determinerà la revoca del nulla-osta rilasciato in precedenza e la risoluzione di diritto del contratto di lavoro instaurato.

Assunzione di lavoratori somministrati (art. 45 DL 73/2022)

Il DL 73/2022 ha previsto l'assunzione, attraverso agenzie di somministrazione, di nuovi lavoratori per consentire una più rapida definizione delle procedure di semplificazione di rilascio del nulla osta al lavoro. La competente Direzione del Ministero dell'Interno ha avviato le iniziative finalizzate all'assunzione di 300 prestatori di lavoro a termine da destinare agli Sportelli Unici per l'Immigrazione per un periodo di circa tre mesi (circolare Ministero dell'Interno del 22.06.2022).

Non è accettabile che l'attività del Ministero dell'Interno dedicata ai cittadini stranieri debba poggiarsi sostanzialmente sull'apporto di lavoratori assunti con contratti di lavoro temporaneo. La Cgil ribadisce da tempo la necessità di un intervento strutturale sull'organico dei lavoratori impiegati nel disbrigo delle pratiche dell'immigrazione da parte delle Questure e degli Sportelli Unici Immigrazione delle Prefetture.